

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 220 del 30 agosto 1993)

A pagina 21, articolo 13, punto 4 (con riguardo all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 73/23/CEE):

anziché: «1. La marcatura CE di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.»

leggi: «1. La marcatura CE di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.»

Rettifica della direttiva 1999/26/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 118 del 6 maggio 1999)

A pagina 34, nell'allegato, al punto 7,

anziché: «7. Il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

“5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 0,20 m, oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.”

leggi: «7. Il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

“5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.”

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUE-101) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.